

R.G. n. 15/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da

GRILLI MARCO nato a Cesena il 01/06/1978 (c.f. GRLMRC78H01C573Z), ivi residente, via Montiano n. 1874, interno 2, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni BEZZI (c.f. BZZGNN61L30H274J) e dall'avv. Cinzia SAVORETTI (c.f. SVRCNZ62A54H274S) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Riccione via Empoli n. 33

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 30/08/2021 da GRILLI MARCO ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott.ssa Francesca Morellini, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che il Grilli risiede a Cesena e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.



Ricorrono anche le ulteriori condizioni di ammissibilità.

Il debitore non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali, avendo cessato la pregressa attività d'impresa individuale sin dal 2013 con cancellazione dal registro delle imprese in data 28/02/2014. Il Grilli non ha inoltre fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o frutto di precedente esdebitazione.

Sussiste anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria complessiva del Grilli ammonta, come verificato dal Gestore OCC, a € 91.821,31, di cui € 43.657,87 in via privilegiata, a fronte di un patrimonio costituito dal solo reddito da lavoro dipendente pari a ca. € 16.000 annui, non essendo proprietario di immobili o beni mobili registrati. Non è dunque dubitabile che il ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio, costituito dal solo reddito da lavoro, con il quale deve far fronte anche al proprio mantenimento, non sia in alcun sufficiente per far fronte al regolare pagamento dei debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale, come verificata dal Gestore O.C.C..

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Francesca Morellini, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata alla



pregressa attività d'impresa svolta in forma individuale per la gestione di un bar nel periodo 2009/2013 (fino al 2011 in provincia di Rimini e successivamente a Savignano sul Rubicone) senza mai trovare un equilibrio finanziario e alla cui cessazione sono seguite difficoltà personali ed una serie di pignoramenti dello stipendio, essendo stato assunto come dipendente dalla Seriana 2000 Soc. Coop. ONLUS, da parte di Sorit, Agenzia delle Entrate e da ultimo Danubio SRL quale mandataria di Cerved Legal Services S.r.l. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuto a trovare non appare dunque imputabile a negligenza del debitore e non vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'assenza di un patrimonio e all'insufficienza del reddito da lavoro dipendente, pari ora a ca. € 1.300 mensili, con il nuovo datore di lavoro Aurea Servizi S.r.l.;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: dall'estratto di ruolo ottenuto da Agenzia delle Entrate emerge il mancato pagamento dei contributi INPS, IVA e sanzioni legate alla pregressa attività d'impresa oltre a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Sono stati promossi vari pignoramenti presso terzi relativi allo stipendio corrisposto dal precedente datore di lavoro e cessati per effetto delle dimissioni;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il Gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato sotto la propria responsabilità la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati;

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile anche in assenza di beni da liquidare, posto che in questa sede sarà comunque possibile acquisire, oltre ad una quota dello stipendio, eventuali beni o crediti che dovessero pervenire entro i prossimi 4 anni, consentono inoltre di procedere ad una puntuale ricostruzione e verifica del passivo nel rispetto della *par condicio* tra i



creditori, e, soprattutto, sarà possibile per il Grilli, all'esito della procedura, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, ove ne ricorreranno le condizioni, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire una c.d. *second chance* al debitore;

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è fondata sulla messa a disposizione dei creditori di quota dello stipendio, indicata in € 550,00, per i 4 anni di durata della procedura, oltre ad eventuali ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro l'arco di prevista durata.

Con la liquidità così ricavata, indicata in € 26.400, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, previa verifica dei loro crediti, oltre al pagamento delle spese in prededuzione per la procedura ed i compensi dell'O.C.C.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso e ritenute congrue, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili sulla base del nuovo contratto di lavoro, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità del Grilli l'intero importo percepito al netto della somma di € 550,00 mensili da versare al Liquidatore per tutta la durata della procedura.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C..

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **GRILLI MARCO** nato a Cesena il 01/06/1978 (c.f. GRLMRC78H01C573Z), ivi residente, via Montiano n. 1874, interno 2

nomina



quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa FRANCESCA MORELLINI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco



di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che il debitore potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 550 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-novies;



- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi al ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Così deciso a Forlì il 18 settembre 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

